C O M U N E D I R O M E N T I N O

PROVINCIA DI NOVARA

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

Allegato alla Deliberazione C.C. n….. del ……

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO

Il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 – entrato in vigore il 31/12/2022 - avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto"), delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli enti, dopo una valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi. Il dettato normativo si applica, ai sensi dell'art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36).

Per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001). I servizi pubblici locali che l'ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria.

In particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono i seguenti.

1. a rilevanza economica: i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR)
2. non meramente strumentali alle finalità dell'Ente: i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva
3. a rete e non a rete: il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente». I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento.

Si rileva inoltre che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto: a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;b) affidamento a società mista; c) affidamento a società in house; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

L'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione deve attestare per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto. La ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi) e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione che deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. In sede di prima applicazione del Decreto la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023.

Il perimetro della ricognizione da eseguire è dunque articolato in servizi pubblici locali a rete e servizi pubblici locali non a rete.

RICOGNIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

I servizi pubblici locali a rete erogati sul territorio del Comune di Romentino sono

A. Servizio idrico

Il Comune di Romentino fa parte dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" che ha la sua sede principale (Ufficio Presidenza) in Piazza Matteotti, 1 – Novara, che rappresenta anche la sua sede legale, ed agisce per mezzo degli uffici operativi in Via dell'Industria, 25 – Verbania, c/o l'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola. L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale è un Ente pubblico costituito in attuazione della Legge n. 36 del 5 gennaio 2004 "Disposizioni in materia di risorse idriche" con funzioni di regolazione e di controllo del settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura, depurazione) nel territorio delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Il servizio viene erogato nel territorio del Comune di Romentino dalla Società, da esso partecipata, Acqua Novara Vco

S.p.a in forza della Convenzione stipulata in data 15/02/2006 e con durata fino al 31/12/2026.

B. Servizio rifiuti

Il Comune di Romentino fa parte del Consorzio Area Vasta Basso Novarese (CAVBN), nato nel 2004 quando, in adeguamento alla Legge Regionale del 24/10/2002, il precedente Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (CSRSU) è diventato consorzio obbligatorio assumendo l'attuale denominazione. Il Consorzio è attualmente costituito da 38 Comuni e si pone obbiettivi di contenimento della produzione di rifiuti, incremento delle raccolte differenziate e miglioramento della qualità dei materiali raccolti, minimizzazione degli impatti ambientali, gestione dei servizi di igiene urbana e ha, inoltre, la proprietà di un impianto sul territorio, che attualmente è adibito alla valorizzazione delle frazioni raccolte in modo differenziato (trasbordo, riduzione volumetrica, compostaggio della frazione verde, selezione) ed è presidiato e coordinato direttamente dal Consorzio stesso.

In merito ai servizi pubblici locali non a rete si ritiene, in fase di prima applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 201/2022, di circoscrivere il perimetro di ricognizione dei servizi stessi limitandolo a quelli individuati nel Decreto Direttoriale del MIMIT 31 agosto 2023 n. 639; unici servizi per i quali a livello normativo sono stati individuati appositi indicatori di qualità in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022. Dal decreto in esame emerge che sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i seguenti: a) impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del Decreto; b) parcheggi; c) servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali); d) luci votive; e) trasporto scolastico; servizi tutti che prevedono un corrispettivo economico versato dall'utenza e per i quali si esprime quanto segue.

A. Impianti sportivi

Il Comune di Romentino è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio e allenamento Beretta-Muttini" La struttura è affidata in gestione decennale all'ASD RG Ticino con contratto rep. 1873 del 08/01/2019. L'impianto sportivo è qualificato come privo di rilevanza economica.

B. Parcheggi

Il servizio non è operativo

C. Servizi Cimiteriali

Il servizio è affidato in appalto triennale a seguito di gara ad evidenza pubblica, procedura aperta, esperita dalla Provincia di Novara in veste di SUA.
L'appaltatore è INALBA 2006 s.a.s di Graci Kastriot & C. con sede in Cameri (NO).
Il contratto ha durata 01/01/2023 – 31/12/2023, il cui importo complessivo è di € 77.890,40 + IVA, comprensivo di custodia e pulizia nonché degli effettivi servizi in ordine alle sepolture.
I singoli servizi sono erogati con tempistiche concordate con gli uffici comunali preposti e per i quali gli utenti pagano tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
L'appaltore non ha una propria Carta dei Servizi.

D. Luci votive

Il servizio è affidato in concessione – per subingresso a seguito di acquisto d'azienda - a ZANETTI s.r.l. con sede in Borgo San Siro (PV).
Il contratto ha durata 26/07/2005 – 31/05/2029. Il concessionario versa al Comune un canone annuo, stabilito nel contratto originario in € 1.000,00 + IVA e in seguito annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT.
Il concessionario ha una propria Carta dei Servizi, che disciplina tutti i rapporti con l'utenza.
Per i singoli servizi gli utenti pagano tariffe stabilite dalla concessionaria in aggiornamento annuale rispetto a quanto fissato nel contratto originario.

E. Trasporto scolastico

Non è operativo un servizio di trasporto scolastico a rilevanza economica.